



COMUNE DI RIVODUTRI

C.A.P. 02010

Provincia di Rieti

Tel 0746685612

C.F. 00108820572

Piazza Municipio 9

Fax 0746685485

sindaco@comune.rivodutri.ri.it pec comune.rivodutri@legalmail.it

ORDINANZA SINDACALE N. 18 del 23.07.2026

OGGETTO: Misure urgenti per il contenimento dei consumi idrici e divieto di utilizzo improprio dell'acqua potabile.

IL SINDACO

Premesso che:

- le elevate temperature e la perdurante riduzione delle precipitazioni hanno determinato una significativa diminuzione della disponibilità della risorsa idrica come da comunicazione di APS prot.3950ndel 22.07.2026 ;
- si rende necessario adottare misure urgenti finalizzate alla salvaguardia delle riserve idropotabili, garantendo prioritariamente gli usi destinati al consumo umano e ai servizi pubblici essenziali;
- è dovere dell'Amministrazione comunale promuovere un utilizzo razionale e responsabile della risorsa idrica;

Considerato che la situazione impone l'adozione di provvedimenti contingibili e urgenti diretti a limitare gli usi non essenziali dell'acqua proveniente dall'acquedotto comunale;

Visti

- gli articoli 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale;
- ogni altra disposizione normativa vigente in materia;

ORDINA

Con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente ordinanza e **fino a nuova disposizione**, a tutti gli utenti del servizio idrico comunale, il divieto di utilizzare l'acqua potabile proveniente dalla rete acquedottistica per usi diversi da quelli strettamente connessi ai bisogni primari della persona e agli usi domestici essenziali.

In particolare, è fatto divieto di utilizzare acqua potabile per:

- l'irrigazione di giardini, orti, prati, aree verdi e superfici agricole non destinate a esigenze produttive autorizzate;
- il lavaggio di autoveicoli, motoveicoli e di qualsiasi altro mezzo;
- il lavaggio di cortili, piazzali, strade private, terrazze, marciapiedi, aree esterne e altre superfici pertinenziali;
- il riempimento o il rabbocco di piscine private, vasche ornamentali;
- ogni altro utilizzo improprio della risorsa idrica non strettamente indispensabile.

Resta consentito esclusivamente l'utilizzo dell'acqua destinata:

- al consumo umano;
- all'igiene personale e domestica;
- alla preparazione degli alimenti;
- ai servizi igienico-sanitari;
- agli altri usi essenziali e indifferibili previsti dalla normativa vigente.

DISPONE

- che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune;
- che sia data la massima diffusione mediante il sito istituzionale, i canali informativi dell'Ente e ogni altro mezzo ritenuto idoneo;
- che il Comando di Polizia Locale e le Forze dell'Ordine e Gestore competenti vigilino sull'osservanza della presente ordinanza.

DISPONE ALTRESÌ

Di trasmettere la presente ordinanza al Gestore del Servizio Idrico Integrato **APS**, affinché:

- provveda con la massima urgenza alla verifica e alla riparazione delle perdite della rete idrica già segnalate al gestore come ad esempio il troppo pieno del serbatoio "Cepparo" e non ancora eliminate, nonché di quelle che dovessero essere successivamente accertate;
- intensifichi le attività di monitoraggio e manutenzione della rete acquedottistica, al fine di ridurre le dispersioni idriche e garantire il più efficiente utilizzo della risorsa;
- assicuri un costante aggiornamento all'Amministrazione comunale sugli interventi eseguiti e programmati per la riduzione delle perdite e la continuità del servizio.

L'Amministrazione comunale evidenzia che il contenimento dei consumi da parte dei cittadini deve essere accompagnato da un analogo impegno del gestore del servizio idrico nel ridurre le dispersioni della rete e nel ripristinare tempestivamente le perdite già segnalate, nell'interesse della collettività e della tutela della risorsa idrica.

SANZIONI

Salvo che il fatto costituisca reato o sia diversamente sanzionato da specifiche disposizioni di legge, le violazioni della presente ordinanza sono soggette all'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con le modalità previste dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689.

INFORMA

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, nei termini di legge.

COMUNE DI RIVODUTRI
 Pubblicato all'Albo Pretorio On-line
 del 23/01/2026 al 07/01/2026
 Pos. 285
 L'INCARICATA





 IL SINDACO